

I vostri diritti e i vostri doveri

Dopo aver concluso un tirocinio, molti giovani non hanno la possibilità di rimanere nella loro azienda formatrice. Si chiedono cosa possono fare o se hanno eventualmente diritto all'indennità di disoccupazione. Alcuni cominceranno la scuola reclute e s'interrogano sulle possibili opzioni prima e dopo la scuola reclute.

Chi ha concluso la formazione professionale e non ha la possibilità di rimanere nella propria azienda formatrice o non ha trovato un nuovo impiego ha diritto all'indennità di disoccupazione. Non è necessario aver versato dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione durante il tirocinio. Il diritto si calcola sulla base di una quota forfetaria di CHF 63.50 al giorno; chi ha compiuto 25 anni o ha figli a carico avrà una quota forfetaria raddoppiata, ovvero CHF 127.- al giorno. Se l'ultimo salario conseguito durante il tirocinio era più elevato, l'indennità giornaliera di disoccupazione viene calcolata sulla base del salario medio degli ultimi 6 o 12 mesi. L'indennità di disoccupazione ammonterà al 80% della quota forfetaria. Le persone che hanno terminato il tirocinio possono percepire complessivamente 200 indennità giornaliere nell'arco massimo di due anni. L'indennità giornaliera è versata per giorno lavorativo, non per giorno civile.

Particolare attenzione va rivolta ai seguenti aspetti:

- Un impiego a tempo determinato presso la propria azienda formatrice o un altro datore di lavoro dopo il tirocinio può ripercuotersi positivamente sull'ammontare dell'indennità di disoccupazione. È però importante iscriversi all'assicurazione contro la disoccupazione solo al termine dell'impiego svolto dopo il tirocinio. Infatti, se dopo il tirocinio si ha lavorato almeno un mese a tempo pieno, il calcolo dell'indennità di disoccupazione verrà effettuato sulla base delle quote forfetarie più elevate (CHF 127.- al giorno o CHF 2'756.- al mese).
- Se ci si iscrive alla disoccupazione poco prima di cominciare la scuola reclute, non si ha in genere diritto all'indennità di disoccupazione poiché non si è considerati „idonei al collocamento“. Se l'iscrizione avviene invece diversi mesi prima della scuola reclute, si può contare sul riconoscimento del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD).
- Il servizio militare conta come periodo di contribuzione e viene preso in considerazione nella valutazione del diritto all'indennità di disoccupazione. Le indennità giornaliere di perdita di guadagno (IPG) versate durante il servizio militare rientrano nel computo se qualcuno si iscrive alla disoccupazione dopo la scuola reclute. Se le IPG sono superiori all'ultimo salario di tirocinio o all'importo forfetario previsto, l'indennità di disoccupazione sarà più elevata rispetto a quella ottenuta, se si richiede l'indennità di disoccupazione immediatamente dopo la conclusione del tirocinio.